

**DELIBERAZIONE 29 LUGLIO 2022**  
**373/2022/R/COM**

**ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DI CUI ALL'ARTICOLO 2, COMMA 3BIS DEL DECRETO-  
LEGGE 17 MAGGIO 2022, N. 50 (DECRETO AIUTI) COORDINATO CON LA LEGGE DI  
CONVERSIONE 15 LUGLIO 2022, N. 91**

## **L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE**

Nella 1214<sup>a</sup> *bis* riunione del 29 luglio 2022

### **VISTI:**

- la direttiva UE 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019;
- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009;
- la legge 24 novembre 1981, n. 689 (di seguito: legge 689/81);
- la legge 7 agosto 1990, n. 241, come successivamente modificata ed integrata, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" (di seguito: legge 241/90);
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge 481/95);
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244 (di seguito: d.P.R. 244/01);
- l'articolo 45 del decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 e s.m.i. (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- il decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, coordinato con la legge di conversione 20 maggio 2022, n. 51 (di seguito: decreto-legge 21/22);
- il decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 coordinato con la legge di conversione 15 luglio 2022, n. 91 (di seguito: DL Aiuti);
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 14 giugno 2012, 243/2012/E/com, recante "Adozione del nuovo regolamento per la disciplina dei procedimenti sanzionatori e delle modalità procedurali per la valutazione degli impegni" e s.m.i. (di seguito: deliberazione 243/2012/E/com);
- la delibera dell'Autorità 27 dicembre 2018, 712/2018/R/com;
- la Circolare n. 13 del 13 maggio 2022 del Direttore dell'Agenzia delle Entrate (di seguito: Circolare 13/E);

- la Circolare n. 20 del 16 giugno 2022 del Direttore dell’Agenzia delle Entrate (di seguito: Circolare 20/E);
- la Circolare n. 25 dell’11 luglio 2022 del Direttore dell’Agenzia delle Entrate (di seguito: Circolare 25/E).

**CONSIDERATO CHE:**

- il decreto-legge 21/22 introduce, tra le altre, disposizioni relative al credito d’imposta prevedendo con riferimento alla fornitura di:
  - energia elettrica, all’articolo 3 che: *“Alle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, diverse dalle imprese a forte consumo di energia elettrica [...] è riconosciuto, [...], un contributo straordinario, sotto orma di credito di imposta, pari al 15 per cento [art. 2 comma 3 DL Aiuti] della spesa sostenuta per l’acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nel secondo trimestre dell’anno 2022...”*;
  - gas naturale, all’articolo 4 che *“Alle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale [...] è riconosciuto, [...], un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al 25 per cento [art. 2 comma 1 DL Aiuti] della spesa sostenuta per l’acquisto del medesimo gas, consumato nel secondo trimestre solare dell’anno 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici...”*;
- condizione di accesso al credito d’imposta di cui al precedente punto, disposta dal decreto-legge 21/22 è, con riferimento alla fornitura di:
  - energia elettrica, che il prezzo della componente energetica - come definita dalla Circolare 13/E e dalla Circolare 25/E - calcolato sulla base della media riferita al primo trimestre 2022 e al netto delle imposte e degli eventuali sussidi - abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019;
  - gas naturale, che il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al primo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) abbia subito un incremento superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019;
- il DL Aiuti ha disposto all’art. 2:
  - al comma 3-bis, che *“ai fini della fruizione dei contributi straordinari, sotto forma di credito d’imposta, (...) ove l’impresa destinataria del contributo nei primi due trimestri dell’anno 2022 si rifornisca di energia elettrica o di gas naturale dallo stesso venditore da cui si riforniva nel primo trimestre dell’anno 2019, il venditore, entro sessanta giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta il credito d’imposta, invia al proprio cliente, su sua richiesta, una comunicazione nella quale è riportato il calcolo dell’incremento di costo della componente energetica*

*e l'ammontare della detrazione spettante per il secondo trimestre dell'anno 2022. L'ARERA, entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, definisce il contenuto della predetta comunicazione e le sanzioni in caso di mancata ottemperanza da parte del venditore.”;*

- al comma 3 ter, che *“Gli aiuti sono concessi nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato in regime de minimis»”;*
- come riportato al precedente punto, il venditore, che riforniva l'impresa che può beneficiare del credito sia nel primo trimestre dell'anno 2019 che nei primi due trimestri dell'anno 2022, è tenuto a inviare al cliente su sua richiesta, entro sessanta giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta il credito d'imposta, ovvero entro il 29 agosto 2022, una comunicazione riportante il calcolo dell'incremento di costo nonché l'ammontare del credito di imposta spettante;
- nell'ambito del contenuto della comunicazione che l'Autorità deve definire ai sensi del DL Aiuti, occorre tenere conto delle condizioni di accesso al credito d'imposta differenziate tra il settore elettrico e il settore del gas naturale e di come l'assetto del settore elettrico e del settore del gas naturale sono tali per cui in caso un'impresa abbia più punti di prelievo di energia elettrica da cui è alimentata o più punti di riconsegna di gas, essa può avere più contratti di fornitura sottoscritti rispettivamente con differenti venditori di energia elettrica o di gas naturale;
- con specifico riferimento alle condizioni di accesso al credito d'imposta per il settore del gas naturale, si deve altresì considerare come l'incremento del prezzo di riferimento del gas naturale relativo al primo trimestre solare dell'anno 2022, rispetto al corrispondente prezzo medio del medesimo trimestre dell'anno 2019, assumendo come riferimento la media dei prezzi mensili del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS), è risultato largamente superiore al 30%.

**CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:**

- l'art. 2, comma 20, lett. c), della legge 481/95, *“salvo che il fatto costituisca reato”*, attribuisce all'Autorità il potere di irrogare sanzioni amministrative pecuniarie *“in caso di inosservanza dei propri provvedimenti o in caso di mancata ottemperanza da parte dei soggetti esercenti il servizio, alle richieste di informazioni o a quelle connesse all'effettuazione dei controlli, ovvero nel caso in cui le informazioni e i documenti acquisiti non siano veritieri”*;
- ai sensi della medesima disposizione, le sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall'Autorità non possono essere inferiori a 2.500 euro e superiori a 154.937.069,73 euro;
- il decreto legislativo 93/11, nel confermare il limite edittale minimo e massimo già previsto dalla legge 481/95, dispone che le sanzioni amministrative pecuniarie non possono essere inferiori, nel minimo, a 2.500 euro e non possono superare il 10% del fatturato realizzato dall'impresa verticalmente integrata, o dal gestore di trasmissione, nell'ultimo esercizio chiuso prima dell'avvio del procedimento sanzionatorio;

- l’Autorità, con deliberazione 243/2012/E/com, ha adottato, in attuazione dell’articolo 45, del decreto legislativo 93/11, un regolamento per la disciplina dei procedimenti sanzionatori e delle modalità procedurali per la valutazione degli impegni;
- la disciplina dei procedimenti sanzionatori ha carattere speciale rispetto alla disciplina generale dei procedimenti individuali dell’Autorità, dettata dal d.P.R. 244/01, nonché alla disciplina generale in materia di sanzioni amministrative di cui alla legge 689/81 e in materia di procedimento amministrativo di cui alla legge 241/90;
- il citato articolo 2, comma 3-bis, del DL Aiuti prevede che l’Autorità definisca le sanzioni applicabili in caso di inottemperanza del venditore all’obbligo di inviare al cliente, su sua richiesta, la comunicazione di cui allo stesso comma.

**RITENUTO CHE:**

- sia necessario e urgente definire gli elementi minimi della comunicazione che il venditore di energia elettrica e il venditore di gas naturale sono tenuti a inviare al cliente richiedente così come disposto dall’art. 2, comma 3-bis del DL Aiuti;
- sia opportuno, che le comunicazioni tra venditori e imprese avvengano per il tramite di posta elettronica certificata ovvero con altra modalità con caratteristica di tracciabilità individuate dal venditore;
- sia altresì necessario e urgente definire le sanzioni applicabili nei casi di inottemperanza agli obblighi di comunicazione di cui all’articolo 2, comma 3-bis del DL Aiuti;
- in applicazione dei criteri generali di quantificazione delle sanzioni di cui alla deliberazione 243/2012/E/com e in particolare dell’interesse tutelato dalla norma violata e dell’offensività delle condotte che integrano inottemperanza all’obbligo di comunicazione, il limite edittale massimo della sanzione amministrativa pecuniaria possa essere fissato nel 2% del fatturato realizzato dal venditore nell’ultimo esercizio chiuso prima dell’avvio del procedimento sanzionatorio o, in mancanza, dell’ultimo fatturato disponibile, tenuto conto del livello di inottemperanza accertato anche a campione

**DELIBERA**

1. di disporre che ciascun venditore di energia elettrica che riforniva l’impresa sia nel primo trimestre dell’anno 2019 (“periodo 2019”) che nei primi due trimestri dell’anno 2022 (“periodo 2022”) per i punti di prelievo presenti nel contratto di fornitura sia nel periodo 2019 che nel periodo 2022, invii, entro sessanta giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta il credito d’imposta, all’impresa individuata ai sensi dell’art. 3 del decreto-legge 21/22, che richieda, ai sensi dell’art. 2, comma 3bis del DL Aiuti, una comunicazione riportante il calcolo dell’incremento di costo della componente

energetica e l'ammontare del credito d'imposta per il secondo trimestre dell'anno 2022, una comunicazione che riporti:

- a) il prezzo medio della componente energetica - come definita dalla Circolare 13/E e dalla Circolare 25/E - nel primo trimestre 2022 - al netto delle imposte e degli eventuali sussidi;
  - b) il prezzo medio della componente energetica - come definita dalla Circolare 13/E e dalla Circolare 25/E - nel primo trimestre 2019 - al netto delle imposte e degli eventuali sussidi;
  - c) l'elenco dei punti di prelievo considerati nei conteggi di cui alle precedenti lettere a) e b);
  - d) il confronto in percentuale fra i valori di cui alle precedenti lettere a) e b);
  - e) se dal confronto di cui alla precedente lettera d) emerge un incremento del costo per kWh:
    - superiore al 30%, il valore del credito di imposta spettante al cliente, pari al 15% della spesa sostenuta dal cliente per l'acquisto della componente energetica - come definita dalla Circolare 13/E e dalla Circolare 25/E - relativa a consumi effettivi nel secondo trimestre dell'anno 2022 e il numero che identifica in modo univoco le fatture elettroniche, valide ai fini fiscali, trasmesse al Sistema di Interscambio dell'Agenzia delle Entrate, che contabilizzano la spesa sostenuta dal cliente;
    - inferiore al 30%, l'indicazione che per i soli punti di prelievo di cui alla lettera c) la condizione per accedere al credito di imposta di cui al Decreto-Legge 21/22 non è verificata;
  - f) l'indicazione che qualora l'impresa abbia nella propria titolarità punti di prelievo di energia elettrica ulteriori da quelli di cui alla lettera c), i conteggi comunicati non sono sufficienti a determinare né la titolarità del credito né il credito d'imposta, poiché in tali casi le quantificazioni devono essere effettuate sull'insieme di tutti i punti di prelievo nella titolarità dell'impresa, come indicato nella Circolare 25/E;
  - g) l'indicazione che il credito d'imposta dell'impresa deve altresì rispettare il criterio di cui all'articolo 2 comma 3 ter del DL Aiuti;
2. di disporre che il venditore di gas naturale che riforniva l'impresa sia nel primo trimestre dell'anno 2019 ("periodo 2019") che nei primi due trimestri dell'anno 2022 ("periodo 2022") per i punti di riconsegna presenti nel contratto di fornitura sia nel periodo 2019 che nel periodo 2022, invii, entro sessanta giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta il credito d'imposta, all'impresa individuata ai sensi dell'art. 4 del decreto-legge 21/22 che richieda, ai sensi dell'art. 2, comma 3bis del DL Aiuti, una comunicazione riportante il calcolo dell'incremento del prezzo di riferimento del gas naturale e l'ammontare del credito d'imposta per il secondo trimestre dell'anno 2022, una comunicazione che riporti:
- a) l'informazione che l'incremento del prezzo di riferimento del gas naturale relativo al primo trimestre solare dell'anno 2022, rispetto al corrispondente prezzo medio del medesimo trimestre dell'anno 2019, assumendo come

- riferimento la media dei prezzi mensili del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS), è superiore al 30%;
- b) il valore del credito di imposta spettante al cliente, pari al 25% della spesa sostenuta dal cliente per l'acquisto del gas - come definita dalla Circolare 20/E – relativa al gas consumato per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici nel secondo trimestre solare dell'anno 2022 e il numero che identifica in modo univoco le fatture elettroniche, valide ai fini fiscali, trasmesse al Sistema di Interscambio dell'Agenzia delle Entrate, che contabilizzano la spesa sostenuta dal cliente;
  - c) l'elenco dei punti di riconsegna del gas naturale considerati nel conteggio di cui alla precedente lettera b);
  - d) l'indicazione che i conteggi comunicati riguardano soltanto i punti di riconsegna di cui alla lettera c) e pertanto, qualora l'impresa sia titolare di ulteriori punti di riconsegna può tenere conto anche degli eventuali conteggi relativi agli ulteriori punti di riconsegna per la determinazione del credito di imposta dell'impresa;
  - e) l'indicazione che il credito di imposta dell'impresa deve altresì rispettare il criterio di cui all'articolo 2 comma 3 ter del DL Aiuti;
3. di prevedere che le comunicazioni tra venditori e imprese avvengano per il tramite di posta elettronica certificata ovvero con altra modalità con caratteristica di tracciabilità individuate dal venditore;
  4. di prevedere che possano essere effettuate verifiche ispettive presso i venditori, per accertare il corretto adempimento all'obbligo di cui all'articolo 2, comma 3-bis del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, come introdotto dalla legge di conversione 15 luglio 2022, n. 91;
  5. di prevedere che, qualora ne ricorrano i presupposti, le inottemperanze all'obbligo di comunicazione di cui ai punti precedenti determinino l'avvio di procedimenti sanzionatori ai sensi dell'art. 2, comma 20, lett. c), della legge 481/95, per l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie fino al 2% del fatturato realizzato dal venditore nell'ultimo esercizio chiuso prima dell'avvio del procedimento sanzionatorio o, in mancanza, dell'ultimo fatturato disponibile, tenuto conto del livello di inottemperanza accertato anche a campione;
  6. di trasmettere il presente provvedimento all'Agenzia delle Entrate;
  7. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità [www.arera.it](http://www.arera.it).

29 luglio 2022

IL PRESIDENTE  
*Stefano Besseghini*